



INFORMATIVA SU CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) PER LA DURATA PREVISTA DALLA LEGGE.

IL GREEN PASS

Il "Green Pass" è un obbligo per accedere ai servizi sportivi al chiuso dal 6 agosto 2021, previsto dal citato Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, in attesa delle disposizioni attuative previste dallo stesso Decreto ed in attesa anche dei Protocolli FIP che dovranno uniformarsi al dettato normativo. Trattandosi di un obbligo di legge, si può ritenere che il soggetto privo di Green Pass non potrà accedere all'attività sportiva per mancanza di tale certificazione, e, soprattutto, non avrà diritto alla sospensione o al rimborso della quota eventualmente già versata, in quanto trattasi di causa a lui imputabile.

CHI E' TENUTO AD ESIBIRLO

L'obbligo è esteso a tutti i collaboratori e lavoratori del settore, anche ai gestori ed ai tecnici che operano nell'impianto sportivo (dunque, oltre agli atleti, anche allenatori, dirigenti, accompagnatori, ecc.). Ma anche a terzi estranei, come i genitori che volessero accedere agli spogliatoi.

I DATI SONO AL SICURO

Tema "Privacy": il controllo del Green Pass non comporta conservazione di dati personali da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica l'acquisizione (ad esempio, l'app "Verifica C19" prevede la sola scansione del QR code e non la sua conservazione). E', in ogni caso, necessario il consenso informato da parte dell'interessato (da inserire, quindi, nel relativo modulo privacy). Il Green Pass, infatti, rileva uno stato di salute in quanto si riferisce ad un trattamento sanitario: di norma, per il trattamento di tali dati (acquisizione), è necessario il consenso.

A COSA SI VA INCONTRO

Sanzioni: le sanzioni per chi viola la norma sul Green Pass sono di natura amministrativa (multa da € 400,00 ad € 1.000,00) ed accessoria (chiusura dell'attività da uno a 10 giorni, che può essere applicata solo a partire dalla terza violazione delle disposizioni normative suddette).

In caso di violazione, e, nelle ipotesi più gravi, sono applicabili anche sanzioni di natura penale (art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Testo Unico delle Leggi Sanitarie; art. 650 c.p.: Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità; artt. 438 e 452: Epidemia).